

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 8 aprile 2026.

Scioglimento della «Costitimidel società cooperativa edilizia di abitazione», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore. (26A01873). Pag. 1

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 10 dicembre 2025.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023. (Delibera n. 51/2025). (26A01866). Pag. 2

DELIBERA 29 gennaio 2026.

Fondo sanitario nazionale 2025. Assegnazione alle regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale. (Delibera n. 5/2026). (26A01839). Pag. 9

DELIBERA 29 gennaio 2026.

Fondo sanitario nazionale 2025. Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. (Delibera n. 6/2026). (26A01840). Pag. 13


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clodronato disodico e lidocaina cloridrato, «Clodronato disodico e Lidocaina cloridrato FG». (26A01841). Pag. 17



<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clodronato disodico e lidocaina cloridrato, «Clodronato disodico e Lidocaina cloridrato IG Farmaceutici». (26A01842).....</p>	<p>Pag. 18</p>	<p>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Tecnigen». (26A01867).....</p>	<p>Pag. 22</p>
<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clodronato disodico e lidocaina cloridrato, «Clodronato disodico e Lidocaina cloridrato Pharmeg». (26A01843)...</p>	<p>Pag. 19</p>	<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiamina, pirodossina, «Vitenbi» (26A01868).....</p>	<p>Pag. 22</p>
<p>Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</p>			
<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clodronato disodico e lidocaina cloridrato, «Clodronato disodico e Lidocaina cloridrato IPSO Pharma». (26A01844).</p>	<p>Pag. 20</p>	<p>Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di <i>ex</i> alveo della fossa Campagnola, in Verona (26A01869).....</p>	<p>Pag. 23</p>
<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Pensa». (26A01845).....</p>	<p>Pag. 21</p>	<p>Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto dell'<i>ex</i> alveo del torrente Tesa, in Alpa-go (26A01870).....</p>	<p>Pag. 23</p>



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 8 aprile 2026.

Scioglimento della «Costitumidel società cooperativa edilizia di abitazione», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il

quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;


Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa, in data 10 marzo 2025, al n. 224, alla registrazione della Corte dei conti con cui si introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali è emerso, a carico della società cooperativa «Costitumidel società cooperativa edilizia di abitazione», con sede legale in strada statale, 18 - III tratto 126 - 89135 Reggio Calabria (RC) - codice fiscale 02527480806, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, altresì, mediante apposito accertamento svolto in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Costitumidel società cooperativa edilizia di abitazione»;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire



il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che non è pervenuta, nonostante apposita nota di sollecito prot. n. 26918 del 6 febbraio 2026, la terna dei commissari liquidatori richiesta all'AGCI, associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de qua*;

Considerato che, comunque, il nominativo della professionista dott.ssa Laura Dora Loredana Labate, cui affidare l'incarico di commissaria liquidatrice, è stato individuato, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi e, in ipotesi di *ex-aequo*, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* rese dal professionista in occasione di precedenti analoghi incarichi;

Preso atto, infine, del positivo riscontro fornito dalla dott.ssa Laura Dora Loredana Labate (giusta comunicazione PEC in data 10 marzo 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa da intendersi *quivi* integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Costitumidel società cooperativa edilizia di abitazione», con sede legale in strada statale, 18 - III tratto 126 - 89135 Reggio Calabria (RC) - codice

fiscale 02527480806, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile con contestuale nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

È nominata commissaria liquidatrice della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti così come risultanti dal relativo *curriculum vitae*, la dott.ssa Laura Dora Loredana Labate, nata a Reggio di Calabria (RC) il 10 luglio 1963, codice fiscale LBT LDR 63L50 H224B, domiciliata in via Cavour, 19 - 89127 Reggio di Calabria (RC).

Art. 3.

Alla già menzionata commissaria liquidatrice spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 aprile 2026

Il direttore generale: DONATO

26A01873

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 10 dicembre 2025.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023. (Delibera n. 51/2025).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programma-

zione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;


Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024;



Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022 che approva il Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto, in particolare, l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, defINANZIATI in applicazione dell'art. 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato, definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento previste (art. 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020);

Visto, il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;



Visto, inoltre, il comma 3 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'Accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Considerato che a valere sulle risorse imputate programmaticamente dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, sono stati definiti e sottoscritti gli Accordi per la coesione delle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d*), della legge n. 178 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 77 recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota Amministrazioni centrali», come modificata dalla delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, che imputa programmaticamente alle amministrazioni centrali un importo lordo di 13.615.680.937,15 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, e in particolare imputa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica risorse FSC 2021-2027 pari complessivamente a 1.161.733.177,00 euro;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, recante «Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni. Attuazione delle delibere CIPESS nn. 1/2022 e 35/2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che, ad esito delle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera *b*), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, accerta, tra l'altro, il defianziamento di un importo pari a 343.225.928,09 euro della sezione ordinaria del PSC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la cui dotazione finanziaria complessiva risulta pertanto rideterminata in 3.403.977.096,51 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 0012595-A del 17 novembre 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 13253-A del 4 dicembre 2025, che, sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 31 ottobre 2025 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito «Accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone:

l'assegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, di risorse FSC 2021-2027 pari a 1.161.733.177,00 euro, corrispondente all'importo imputato programmaticamente al medesimo Ministero di cui alla delibera CIPESS n. 77 del 2024;

la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito dell'Accordo, per le finalità di cui all'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023 e nei limiti dell'imputazione programmatica di cui alla delibera CIPESS n. 77 del 2024, di un importo pari a 351.006,30 euro per cinque interventi già riferiti al PSC 2014-2020 del medesimo Ministero;

Tenuto conto che l'Accordo riporta gli esiti della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione che ha accertato, tra l'altro, la presenza di interventi del PSC a titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per un importo pari a 351.006,30 euro, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023;

Considerato che l'Accordo, allegato alla nota informativa per il CIPESS, individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi e linee di azione, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegati A1 e B1 all'Accordo), per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 1.161.733.177,00 euro;

Considerato che l'Accordo riporta il piano finanziario di spesa che costituisce l'articolazione delle spese FSC 2021-2027 previste dall'amministrazione in ciascuna annualità (allegato B all'Accordo) ed è la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, per effetto del quale le risorse definanziate rientrano nelle disponibilità

del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 13445-P del 10 dicembre 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Assegnazione in favore del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023

1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e sulla base dell'Accordo per la coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si dispone in favore del medesimo Ministero l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 1.161.733.177,00 euro, corrispondente all'importo imputato programmaticamente al medesimo Ministero di cui alla delibera CIPESS n. 77 del 2024.

1.2. Nell'ambito dell'Accordo e nei limiti dell'imputazione programmatica di cui alla delibera CIPESS n. 77 del 2024, si dispone la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di risorse FSC 2021-2027 in favore di cinque interventi già riferiti al PSC 2014-2020 a titolarità del medesimo Ministero, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023, per un importo complessivo di 351.006,30 euro. In allegato alla presente delibera, quale parte integrante della stessa, è riportato l'elenco dei suddetti interventi.



1.3. L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di risorse FSC 2021-2027 pari a 1.161.733.177,00 euro, tenuto conto delle disponibilità di competenza sul bilancio dello Stato, nonché del piano finanziario di spesa dell'Accordo, è articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:

valori in euro

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTALE
251.206.147,85	-	244.123.046,70	166.659.708,52	183.079.091,01	313.648.189,13	3.016.993,79	1.161.733.177,00

1.4. Il piano finanziario di spesa dell'Accordo, per la quota FSC 2021-2027, è articolato per annualità, secondo lo schema seguente:

valori in euro

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTALE
168.950.706,67	244.123.046,70	248.915.149,70	183.079.091,02	115.489.665,34	98.106.641,78	69.088.121,35	33.980.754,45	1.161.733.177,00

2. Modifiche all'Accordo per la coesione

2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'Accordo sono così disciplinate:

a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'art. 4 dell'Accordo stesso;

b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica dell'Accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016;

c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo, è consentita esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il già menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

3. Modalità di trasferimento delle risorse

3.1. Per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 oggetto della presente assegnazione, pari a 1.161.733.177,00 euro, trova applicazione l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023.

3.2. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

3.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo

di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

4. Monitoraggio e Sistema di gestione e controllo

4.1. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

4.2. In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027.

4.3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si impegna ad adottare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile.

5. Disposizioni finali

5.1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegnatario delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzato ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

5.2. Ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, come modificata dalla delibera CIPESS n. 78 del 2024, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.

5.3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione presenta al CIPESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'Accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 272



ALLEGATO

**Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Interventi ex art. 53 del DL 13/2023 PSC MASE - valori in euro**

AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE	CUP/Linea a di	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	Lazio	J89J21005 920002	RIMOZIONE AMIANTO SCUOLE MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI – LOTTO 1	47.211,00	47.211,00
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	Lazio	J89J21006 570002	RIMOZIONE AMIANTO SCUOLE MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI – LOTTO 2	64.207,00	64.207,00
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	Lazio	J89J21007 540002	RIMOZIONE AMIANTO SCUOLE MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI – LOTTO 3	176.248,00	176.248,00
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	Lazio	J89J21007 870002	RIMOZIONE AMIANTO SCUOLE MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI – LOTTO 4	41.118,00	41.118,00
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	Toscana	D15C200 00080002	ELIMINAZIONE AMIANTO LOCALI SEGRETERIA SCUOLA DINO CAMPANA – VIA SAN BENEDETTO N.5 MARRADI (FI)	22.222,30	22.222,30
						351.006,30	351.006,30



DELIBERA 29 gennaio 2026.

Fondo sanitario nazionale 2025. Assegnazione alle regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale. (Delibera n. 5/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;


Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordina-

mento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, il comma 34 dell'art. 1, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Conferenza Stato-regioni, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale, di seguito FSN, per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto, altresì, il comma 34-*bis* del sopracitato art. 1, il quale stabilisce che il CIPE provvede a ripartire tali quote tra le regioni, all'atto dell'adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti alle regioni, a titolo di finanziamento della quota indistinta di FSN di parte corrente; che ai sensi dello stesso comma 34-*bis* per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 34 della citata legge n. 662 del 1996, le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni; che lo stesso comma stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, per facilitare le regioni nell'attuazione dei progetti, provvede a erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente; che la mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata;



Visto l'accordo sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2025, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 dicembre 2025 (rep. atti n. 270/CSR);

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 dicembre 2025 (rep. atti n. 269/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2025;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota dell'Ufficio di Gabinetto n. 1023-P del 13 gennaio 2025, concernente il riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delle risorse, pari a euro 1.518.200.000, vincolate sulle disponibilità del FSN per l'anno 2025, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Vista la delibera di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2025, in particolare il punto 1, lettera *b*), punto 1 del deliberato, con cui è stata vincolata la somma di euro 1.518.200.000 per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Considerato che la proposta oggetto della presente deliberazione prevede che, sull'intera somma di euro 1.518.200.000, l'importo di euro 878.471.600 sia ripartito tra le regioni con i criteri già utilizzati negli anni precedenti, su base capitaria, subordinatamente alla conclusione dell'accordo sugli indirizzi progettuali per l'anno 2025 da sottoporsi all'esame della Conferenza Stato-regioni, mentre il restante importo di euro 639.728.400 sia destinato e/o accantonato per specifiche finalità;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana partecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che questo Comitato sia presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente di questo stesso Comitato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;


Vista la nota DIPE prot. 920-P del 29 gennaio 2026 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2025 con delibera CIPESS adottata in data odierna da questo Comitato, ammontano a euro 1.518.200.000. Tali risorse sono articolate come segue:

1. euro 878.471.600 sono ripartiti ed assegnati alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana, come



da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, per il perseguimento degli obiettivi di piano attraverso specifici progetti elaborati sulla scorta delle linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni richiamato nelle premesse. L'erogazione delle quote spettanti alle regioni avverrà con le modalità previste dal richiamato art. 1, comma 34-*bis*, della citata legge n. 662 del 1996;

2. euro 639.728.400 vengono destinati e/o accantonati per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) euro 336.000.000 per il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 401-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

b) euro 2.472.608 per il rimborso all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favore dei minori STP (straniero temporaneamente presente) nell'anno 2024;

c) euro 355.792 per il rimborso all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni di assistenza specialistica, di pronto soccorso, erogate in favore dei minori STP dall'anno 2018 all'anno 2024;

d) euro 10.000.000 accantonati per il finanziamento di attività di ricerca, di formazione, di prevenzione e cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, coordinate dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni;

e) euro 1.000.000 accantonati per il potenziamento delle attività di prevenzione e assistenza sanitaria e socio-sanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, e in particolare per le iniziative dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) destinate alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e sociosanitario del SSN nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

f) euro 10.000.000 accantonati per il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità (ISS) ai


processi decisionali ed operativi delle regioni nel campo della salute umana; in relazione a tale attività è previsto il parere preventivo della Conferenza Stato-regioni, come dalla stessa richiesto in data 23 dicembre 2015 in sede di intesa sulla proposta di riparto delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2015;

g) euro 5.000.000 accantonati e destinati all'Istituto superiore di sanità per l'attività di valutazione delle linee guida nell'ambito del «Sistema nazionale linee guida (SNLG)», anche in relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», previa presentazione di una relazione da sottoporre al preventivo parere della Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero della salute;

h) euro 1.500.000 accantonati in favore del Centro nazionale sangue, ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

i) euro 42.000.000 accantonati, ai sensi all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e come modificato, da ultimo, dall'art. 5, comma 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, da ripartire con apposito decreto del Ministro della salute;

j) euro 8.000.000 accantonati per il finanziamento in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, concernente la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, secondo le condizioni dettate dall'art. 25, comma 4-*novies* e 4-*decies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 8-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termi-



ni legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e per come stabilito con il decreto ministeriale 19 aprile 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 13 giugno 2023 - Serie generale - n. 136;

k) euro 4.000.000 accantonati, ai sensi dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», al finanziamento di quanto disposto dall'art. 1, comma 551, della medesima legge in ordine all'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore ad euro 150.000;

l) euro 25.300.000 accantonati, ai sensi dell'art. 1, comma 406-bis e 406-ter, della legge n. 205 del 2017, per il finanziamento della sperimentazione della remunerazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per l'annualità 2025 previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

m) euro 2.600.000 accantonati per il finanziamento della proroga del pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e, contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

n) euro 65.000.000 accantonati per finanziare le attività delle regioni previste nel documento «Attività per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il Virus respiratorio sinciziale (VRS)» sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-regioni nell'ambito della seduta del 15 gennaio 2026, rep. atti n. 3/CSR;

o) euro 40.000.000 accantonati per il finanziamento dell'attuazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025 ai sensi dell'art. 1, comma 529, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

p) euro 7.000.000 accantonati e destinati al Ministero della salute per sviluppare specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale ed al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti in attuazione di quanto disposto dall'art. 19, commi 9, 10 e 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

q) euro 4.500.000 accantonati e destinati alla Regione Veneto per il finanziamento delle attività che rientrano nella programmazione del triennio 2026-2028 del Programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS) e già avviate nell'anno 2025;


r) euro 70.000.000 accantonati e destinati all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per la remunerazione delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente (2024), ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante «Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù», convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e nelle more della emanazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; qualora l'importo individuato dal citato decreto ministeriale dovesse risultare inferiore rispetto al limite massimo previsto e oggetto del presente accantonamento, la differenza sarà riattribuita alle regioni beneficiarie del finanziamento dei progetti obiettivo sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2024;

s) euro 5.000.000 accantonati in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS a rilievo nazionale per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico, per il conseguimento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei LEA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2025.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 260*



**FSN 2025 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE**

(L. 23 dicembre 1996, n. 662 -art. 1, comma 34)

(Euro)	
R E G I O N I	RISORSE ASSEGNATE
PIEMONTE	71.093.908
LOMBARDIA	167.417.488
VENETO	81.136.779
LIGURIA	25.235.224
EMILIA ROMAGNA	74.443.493
TOSCANA	61.209.891
UMBRIA	14.264.656
MARCHE	24.793.874
LAZIO	95.559.637
ABRUZZO	21.229.249
MOLISE	4.836.286
CAMPANIA	93.539.017
PUGLIA	65.058.048
BASILICATA	8.916.505
CALABRIA	30.743.785
SICILIA (*)	38.993.760
T O T A L E	878.471.600

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste del 49,11% della somma disponibile come concorso regionale ex comma 830 della L.296/2006 pari a euro 37.629.859.

26A01839

DELIBERA 29 gennaio 2026.


Fondo sanitario nazionale 2025. Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. (Delibera n. 6/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive

disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;



Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale, di seguito anche FSN, sia ripartito dal CIPE, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, commi 34 e 34-bis, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile», che all'art. 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria, erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di seguito anche SSN;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69», con il quale vengono definiti i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN;

Visti i commi da 403 a 406 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevedono, per il triennio 2018-2020, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dal citato decreto legislativo n. 153 del 2009 erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN a valere sulle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Obiettivi di piano) di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996;

Visto il comma 461 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale integra con i commi 406-bis e 406-ter il citato art. 1 della legge, n. 205 del 2017, con i quali viene a) prorogata per il biennio 2021-2022 la sperimentazione di cui al comma 403, b) estesa anche alle restanti regioni a statuto ordinario la sperimentazione, c) autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuna annualità;


Visto il comma 7, dell'art. 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 con il quale sono ulteriormente modificati i commi 406-bis e 406-ter dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponendo la proroga per l'anno 2024 della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, autorizzando la spesa di euro 25.300.000 a valere sulle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Obiettivi di piano) di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 328, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale si è disposto la prosecuzione della sperimentazione in oggetto anche per l'anno 2025 ed ha stabilito che entro il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valutano gli esiti complessivi della sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data 17 ottobre 2019 (rep. atti n. 167/CSR) contenente, in dettaglio, le linee di indirizzo da seguire per l'attuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie;

Vista la delibera di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2025 ed in particolare il punto 2), lettera l) con il quale viene accantonata la somma di euro 25.300.000 per la remunerazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN, ai sensi dell'art. 1, commi 406-bis e 406-ter, della citata legge n. 205 del 2017;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 1023-P del 13 gennaio 2026, concernente la ripartizione, tra le regioni, del



finanziamento della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN per l'anno 2025;

Considerato che il criterio di riparto individuato nella proposta è quello relativo alla quota capitaria di accesso delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2024;

Considerato che, analogamente a quanto previsto per l'attività di sperimentazione della annualità precedenti, l'attività di sperimentazioni relativa all'anno 2025 è sottoposta a monitoraggio da parte del «Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA» e del «Tavolo di verifica degli adempimenti» istituiti, rispettivamente, con gli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni in data 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/CSR);

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del SSN nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana partecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Vista l'intesa sulla proposta sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 2025 (rep. atti n. 129/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che questo Comitato sia presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente di questo stesso Comitato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo

sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE prot. 920-P del 29 gennaio 2026 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. La somma complessiva di euro 25.300.000, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2025 e accantonata con delibera adottata in data odierna da questo Comitato concernente il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale (punto 2), lettera l), è ripartita tra le regioni ordinarie e la Regione Siciliana come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'importo di cui al punto 1) è finalizzato al finanziamento della sperimentazione dei nuovi servizi e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, ed integrato dal comma 461 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e dal comma 7, dell'art. 4, del decreto-legge n. 215 del 2023.

3. L'erogazione alle regioni delle risorse oggetto del presente riparto avverrà nella misura del 70 per cento a titolo di acconto successivamente alla valutazione positiva del cronoprogramma da parte del «Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA» e del «Tavolo di verifica degli adempimenti», mentre il restante 30 per cento sarà erogato successivamente all'approvazione, da parte dei citati organismi tecnici collegiali, della relazione finale contenente tutte le informazioni sulle attività effettivamente svolte.


4. La mancata presentazione del cronoprogramma integrato e/o della relazione conclusiva circa gli esiti dell'intera attività della sperimentazione condotta a valere sul finanziamento complessivamente assegnato comporta la mancata erogazione delle relative quote spettanti al presente riparto per l'anno 2025 e il recupero delle quote già erogate per il medesimo anno 2025 e precedenti.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 261




FONDO SANITARIO NAZIONALE 2025**RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA SPERIMENTAZIONE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALLE FARMACIE CON ONERI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE****ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 OTTOBRE 2009, N. 153,**

(unità di euro)

REGIONI	Quota accesso al SSN 2024	ASSEGNAZIONI
PIEMONTE	7,32%	2.075.326
LOMBARDIA	16,77%	4.755.740
VENETO	8,21%	2.327.931
LIGURIA	2,64%	749.781
EMILIA ROMAGNA	7,53%	2.135.734
TOSCANA	6,30%	1.785.487
UMBRIA	1,48%	418.550
MARCHE	2,54%	721.100
LAZIO	9,63%	2.730.516
ABRUZZO	2,18%	616.949
MOLISE	0,50%	142.579
CAMPANIA	9,31%	2.640.676
PUGLIA	6,64%	1.882.334
BASILICATA	0,92%	260.088
CALABRIA	3,13%	886.925
SICILIA (*)	4,13%	1.170.284
TOTALE	89,23%	25.300.000

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11 per cento della propria quota spettante pertanto all'importo indicato in tabella dovrà essere aggiunto l'importo annuo di 1.129.351 euro finanziato con risorse regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clodronato disodico e lidocaina cloridrato, «Clodronato disodico e Lidocaina cloridrato FG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 92/2026 del 3 aprile 2026

Codice pratica AIN/2024/250.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLODRONATO DISODICO E LIDOCAINA CLORIDRATO FG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 – 85033 Episcopia (PZ) Italia.

Confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml – A.I.C. n. 051061012 (in base 10) IJQ88N (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 4 ml – A.I.C. n. 051061024 (in base 10) IJQ890 (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 9 fiale in vetro da 4 ml – A.I.C. n. 051061036 (in base 10) IJQ89D (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 12 fiale in vetro da 4 ml – A.I.C. n. 051061048 (in base 10) IJQ89S (in base 32).

Principio attivo: clodronato disodico e lidocaina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Biomedica Foscoma Industria Chimico-farmaceutica S.p.a. - via Morolense n. 87 - 03013 Ferentino (FR) – Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml – A.I.C. n. 051061012 (in base 10) IJQ88N (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 4 ml – A.I.C. n. 051061024 (in base 10) IJQ890 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 9 fiale in vetro da 4 ml – A.I.C. n. 051061036 (in base 10) IJQ89D (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 12 fiale in vetro da 4 ml – A.I.C. n. 051061048 (in base 10) IJQ89S (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale


Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01841

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clodronato disodico e lidocaina cloridrato, «Clodronato disodico e Lidocaina cloridrato IG Farmaceutici».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 93/2026 del 3 aprile 2026

Codice pratica AIN/2024/257.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLODRONATO DISODICO E LIDOCAINA CLORIDRATO IG FARMACEUTICI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: IG Farmaceutici di Giuseppe Irianni con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopopia (PZ) Italia;

confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051065011 (in base 10) 1JQD5M (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051065023 (in base 10) 1JQD5Z (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 9 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051065035 (in base 10) 1JQD6C (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 12 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051065047 (in base 10) 1JQD6R (in base 32);

principio attivo: clodronato disodico e lidocaina cloridrato;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Biomedica Foscoma Industria Chimico-farmaceutica S.p.a. - via Morolense n. 87 - 03013 Ferentino (FR) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051065011 (in base 10) 1JQD5M (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051065023 (in base 10) 1JQD5Z (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 9 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051065035 (in base 10) 1JQD6C (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 12 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051065047 (in base 10) 1JQD6R (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AlFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01842

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clodronato disodico e lidocaina cloridrato, «Clodronato disodico e Lidocaina cloridrato Pharmeg».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 94/2026 del 3 aprile 2026

Codice pratica AIN/2024/259.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLODRONATO DISODICO E LIDOCAINA CLORIDRATO PHARMEG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia (PZ) Italia;

confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051067015 (in base 10) IJQG47 (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051067027 (in base 10) IJQG4M (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 9 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051067039 (in base 10) IJQG4Z (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 12 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051067041 (in base 10) IJQG51 (in base 32);

principio attivo: clodronato disodico e lidocaina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Biomedica Foscamia Industria chimico-farmaceutica S.p.a. - Via Morolense 87 - 03013 Ferentino (FR) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051067015 (in base 10) IJQG47 (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051067027 (in base 10) IJQG4M (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C.

Confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 9 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051067039 (in base 10) IJQG4Z (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 12 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051067041 (in base 10) IJQG51 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01843

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clodronato disodico e lidocaina cloridrato, «Clodronato disodico e Lidocaina cloridrato IPSO Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 95/2026 del 3 aprile 2026

Codice pratica AIN/2024/258.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLODRONATO DISODICO E LIDOCAINA CLORIDRATO IPSO PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (PZ) Italia.

Confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051066013 (in base 10) IJQF4X (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051066025 (in base 10) IJQF59 (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 9 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051066037 (in base 10) IJQF5P (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 12 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051066049 (in base 10) IJQF61 (in base 32).

Principio attivo: clodronato disodico e lidocaina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Biomedica Foscoma industria chimico-farmaceutica S.p.a. - via Morolense n. 87 - 03013 Ferentino (FR) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051066013 (in base 10) IJQF4X (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051066025 (in base 10) IJQF59 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Confezioni:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 9 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051066037 (in base 10) IJQF5P (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 12 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051066049 (in base 10) IJQF61 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*patient card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.


Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01844

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Pensa».*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 96/2026 del 3 aprile 2026*

Codice pratica: AIN/2024/2242.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIVARACETAM PENZA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 Milano - Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051728018 (in base 10), 1KBMNL (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051728020 (in base 10), 1KBMNN (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051728032 (in base 10), 1KBMP0 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051728044 (in base 10), 1KBMPD (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051728057 (in base 10), 1KBMPPT (in base 32);

principio attivo: brivaracetam.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

PharmaPath S.A., 28is Oktovriou 1, Agia Varvara, 123 51, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposta sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale


Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01845

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Tecnigen».

Con la determina n. aRM - 55/2026 - 3891 del 10 aprile 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Tecnigen S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CITALOPRAM TECNIGEN;

confezione: 036057014;

descrizione: «40 mg /ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

confezione: 036057040;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

confezione: 036057053;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01867

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiamina, piridossina, «Vitenbi»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 106 del 10 aprile 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VITENBI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mibe Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Leonardo da Vinci, 20/B - 39100 Bolzano (BZ), Italia.

Confezioni:

«100 mg + 100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 051199014 (in base 10) 1JUH16 (in base 32);

«100 mg + 100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 051199026 (in base 10) 1JUH1L (in base 32);

«100 mg + 100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 051199038 (in base 10) 1JUH1Y (in base 32).

Principi attivi: tiamina, piridossina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100 mg + 100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 051199014 (in base 10) 1JUH16 (in base 32);

«100 mg + 100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 051199026 (in base 10) 1JUH1L (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezione: «100 mg + 100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 051199038 (in base 10) 1JUH1Y (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«100 mg + 100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 051199014 (in base 10) 1JUH16 (in base 32);

«100 mg + 100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 051199026 (in base 10) 1JUH1L (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Confezione: «100 mg + 100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 051199038 (in base 10) 1JUH1Y (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento,



se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7, della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01868

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di ex alveo della fossa Campagnola, in Verona

Con decreto n. 52 del 10 marzo 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 19 marzo 2026, n. 521, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di ex alveo della fossa Campagnola nel Comune di Verona, identificato al C.T. al foglio 313, particella 405, della superficie di mq 114.

26A01869

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto dell'ex alveo del torrente Tesa, in Alpage


Con decreto n. 51 del 10 marzo 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data il 30 marzo 2026, n. 683, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto dell'ex alveo del torrente Tesa nel Comune di Alpage (BL), identificato al C.T. al foglio 3, particelle 1234 e 1236, della superficie di mq 5134.

26A01870

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2026-GU1-089) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 1 7 *

€ 1,00

